



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/FPC/rc

Roma, 6 marzo 2026

**Spett. le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di
Torino**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. n. 128/2025 - Quesito in materia di formazione per la successiva iscrizione nell'Elenco dei gestori della crisi ex art. 356 CCII.

Facendo seguito al quesito posto a questo Consiglio Nazionale con il quale si richiedevano "indicazioni circa la possibilità di acquisire i n. 40 crediti formativi, necessari per la formazione iniziale e successiva prima iscrizione nell'Elenco dei gestori della crisi ex art. 356 CCII, tramite differenti corsi di formazione che rispettano quanto disposto dalle Linee Guida generali elaborate dalla Scuola Superiore della Magistratura ed aggiornate alla data del 1° febbraio 2023", si evidenzia quanto segue.

Nel paragrafo 5 del "Vademecum obblighi formativi" diffuso con l'Informativa n. 50 del 31 marzo 2025 sono stati evidenziati gli obblighi formativi ai fini dell'iscrizione e del mantenimento dell'iscrizione nell'Elenco dei gestori della crisi, ai sensi del novellato art. 356 del d.lgs. n. 14/2019.

Ai fini dell'iscrizione nell'Elenco dei gestori della crisi, ai sensi del novellato art. 356 del d.lgs. n. 14/2019 e dell'art. 4, comma 5, lettere b), c) e d), del DM n. 202/2014, gli iscritti negli Albi degli Avvocati, dei Consulenti del lavoro, dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili devono aver frequentato un corso di perfezionamento della durata di 40 ore, erogato da una Università, pubblica o privata, o analogo corso organizzato, in convenzione con Università pubbliche o private, da uno degli enti indicati dall'art. 4, comma 2, del DM 202/2014, ovvero sia "le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, il segretariato sociale costituito ai sensi dell'art. 22, comma 4, lett. a), della legge 8 novembre 2000, n. 328 e gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai".

I corsi devono essere conformi ai "punti concettuali generali" indicati dalla Scuola Superiore della Magistratura nelle "Linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento nella materia della crisi d'impresa e dell'insolvenza (art. 356, comma 2, quinto periodo C.C.I.I.). Aggiornamento del 1° febbraio 2023".

L'obbligo della formazione iniziale deve essere stato interamente assolto prima della presentazione della domanda di iscrizione. Alla data della domanda, pertanto, il corso deve essersi concluso, con conseguimento dell'eventuale titolo.

Come chiarito dal Ministero della Giustizia nelle FAQ, aggiornate al 15 ottobre 2025, pubblicate alla pagina https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/crisi_impresa_FAQ_agg_15ott2025.pdf il requisito della formazione iniziale va documentato attraverso apposita certificazione ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. d) del DM n. 75/2022, ovvero mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del successivo comma 4 del medesimo articolo. In entrambi i casi, il contenuto di certificazioni e dichiarazioni sostitutive dovrà riguardare: a) l'Università erogatrice, ovvero gli enti erogatori e la sussistenza della convenzione; b) la durata del corso ed il numero di ore – non inferiore a 40 o a 200, secondo la qualificazione professionale dell'interessato – effettivamente frequentate dal discente; c) la conformità del corso alle linee guida adottate nel 2023 dalla Scuola Superiore della Magistratura d) la data di conseguimento dell'eventuale titolo finale o di conclusione del corso.

Si deve escludere, pertanto, che sia possibile acquisire i 40 crediti formativi necessari per la prima iscrizione all'Elenco dei gestori della crisi *ex art. 356 CCII* tramite differenti corsi di formazione.

Per quanto riguarda, invece, l'aggiornamento biennale, l'art. 356, comma 2, come novellato dal d.lgs. n. 136/2024, prevede che per i professionisti iscritti agli Ordini professionali degli Avvocati, dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, dei Consulenti del lavoro la durata dell'aggiornamento biennale è di 18 ore.

Gli Ordini professionali, inoltre, possono stabilire criteri di equipollenza tra l'aggiornamento biennale e i corsi di formazione professionale continua. Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nella seduta del 26 marzo 2025, ha stabilito i "criteri di equipollenza" di cui all'art. 356, comma 2 del d.lgs. n. 14/2019 resi noti con l'Informativa n. 48 del 28 marzo 2025.

Il Ministero della Giustizia nelle FAQ aggiornate al 15 ottobre 2025, Sezione: E - L'AGGIORNAMENTO BIENNALE¹, AQ, ha chiarito che l'obbligo formativo biennale può essere assolto *"sommando le ore di frequenza di più corsi oppure la partecipazione a più convegni, ovvero attraverso la partecipazione a corsi e convegni la cui durata, complessivamente considerata, sia di almeno 18 ore"*.

Si ricorda, infine che i criteri di equipollenza definiti dal Consiglio Nazionale hanno previsto che i corsi equipollenti devono avere una durata non inferiore a 6 ore.

Con i migliori saluti.

F.to il Presidente
Elbano de Nuccio

¹ Per completezza, si riporta di seguito il contenuto della FAQ in oggetto:

3) Qual è la durata minima dei corsi di aggiornamento biennale?

La durata minima dei corsi di aggiornamento biennale, per tutti i soggetti di cui all'art. 358, co. 1, lett.c) è fissata in 40 ore, anche cumulativamente considerate; per i professionisti iscritti agli ordini professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro è prevista una durata minima di 18 ore. In questo ultimo caso, il numero minimo delle ore può essere raggiunto sommando le ore di frequenza di più corsi oppure la partecipazione a più convegni, ovvero attraverso la partecipazione a corsi e convegni la cui durata, complessivamente considerata, sia di almeno 18 ore. Stante l'immediata operatività della novella legislativa, tutti i professionisti iscritti all'elenco che alla data del 28 settembre 2024 non abbiano già completato corsi di 11 aggiornamento biennali di 40 ore, saranno tenuti a documentare la frequenza di eventi formativi, per un numero di ore almeno pari a 18.